**Decreto ministeriale recante disposizioni per l’adozione di misure opportune per evitare la presenza involontaria di sostanze non ammesse nella produzione biologica ai sensi dell’articolo 8, comma 8 del decreto legislativo n. 148 del 6 ottobre 2023**

**VISTO** il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

**VISTO** il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 “*relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)”;*

**VISTO** il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 *“relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio”,* e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione del 2 maggio 2019 *“recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri”;*

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione del 26 marzo 2020 *“che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere”;*

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2146 della Commissione del 24 settembre 2020 *“che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica”;*

**VISTO** il regolamento delegato (UE) 2021/771 della Commissione del 21 gennaio 2021 *“che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo condizioni e criteri specifici per i controlli della documentazione contabile nel quadro dei controlli ufficiali sulla produzione biologica e per i controlli ufficiali sui gruppi di operatori”;*

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021 *“recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici”;*

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 *“che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi”;*

**VISTO** regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione del 19 agosto 2021 *“che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in conversione nell’Unione e stabilisce l’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio”;*

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 della Commissione del 1 dicembre 2021 *“che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi”;*

**VISTO** il decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 254 del 30 ottobre 2023 recante “*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625*”*”;*

**VISTO** il decreto ministeriale del 20 maggio 2022, n. 229771, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 30 giugno 2022 recante *“Disposizioni per l’attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011”;*

**VISTO** il decreto ministeriale del 21 marzo 2024, n. 135905 recante la designazione, ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 e dell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, del laboratorio nazionale di riferimento nonché la definizione, ai sensi dell’articolo 37 del citato Regolamento (UE) 625/2017 e dell’articolo 11 comma 2 del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, dei requisiti dei laboratori che intendono proporsi come laboratori ufficiali per l’effettuazione di prove di laboratorio nell’ambito dei controlli ufficiali effettuati dagli organismi di controllo, intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici.

**VISTO** ildecreto ministeriale del 13 gennaio 2011, n. 309 in materia di ‘*Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica*’;

**VISTO** il decreto ministeriale del 12 ottobre 2023 n. 567753, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 246 del 20 ottobre 2023, recante “*Disposizioni per lo svolgimento dei controlli di laboratorio nell’ambito dei controlli ufficiali volti alla verifica di conformità al regolamento (UE) 2018/848*”;

**VISTO** il decreto ministeriale 20 dicembre 2023, n. 696735, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 29 gennaio 2024, recante l’adozione del "Piano d'azione nazionale per la produzione biologica", ai sensi dell'articolo 7, della legge 9 marzo 2022 n. 23;

**VISTO** il decreto ministeriale 18 luglio 2024, n. 323651, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 206 del 3 settembre 2024 recante disposizioni per l’adozione di un catalogo comune di misure che devono essere applicate agli operatori e ai gruppi di operatori biologici in caso di sospetta o accertata non conformità, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2018/848 e dell’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo n. 148 del 6 ottobre 2023;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con cui l’On. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

**VISTO** il decreto-legge dell’11 novembre 2022 n. 173, coordinato con la legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”,* con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di “Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72 recante *“Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;*

**VISTO** il decreto del Capo Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del 12 marzo 2015, n. 271 di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, del decreto ministeriale del 16 febbraio 2012, recante l’*“Istituzione Banca Dati Vigilanza”;*

**VISTO** il decreto ministeriale del 24 novembre 2022 recante *“Delega di funzioni per taluni atti di competenza del Ministro al Sottosegretario di Stato sig. Luigi D’Eramo”,* pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2023, ove all’art. 1, comma 1 è previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato sig. Luigi D’Eramo le funzioni relative, tra l’altro, all’agricoltura biologica e ove all’art. 1, comma 2, è previsto che al medesimo Sottosegretario è delegata, nell’ambito delle competenze di cui al comma 1, la firma dei relativi atti e provvedimenti;

**CONSIDERATO** quanto previsto dall’azione 3 ‘*Migliorare la fiducia del consumatore’* del Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici 2024-2026;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’articolo 8, comma 7 del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148 le caratteristiche biologiche sono sempre compromesse dalla presenza di una sostanza non ammessa in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione, salvo che tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile e ciò sia confermato a seguito di una indagine ufficiale svolta dall’organismo di controllo;

**CONSIDERATO** pertanto, che un prodotto non può mai essere utilizzato o commercializzato come biologico in caso di presenza di un qualunque residuo di sostanza non ammessa, in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione quando la causa di tale presenza non sia stata accertata e non si sia quindi potuto stabilire la natura accidentale o tecnicamente inevitabile di tale presenza;

**CONSIDERATO** che garantire il mantenimento della fiducia dei consumatori verso la produzione biologica rappresenta un vantaggio per i produttori biologici italiani che potranno meglio rispondere alle aspettative dei consumatori di prodotti biologici;

**RITENUTO** opportunoavvalersi della facoltà prevista dall’articolo 29, paragrafi 5 e 7 del regolamento (UE) 2018/848 al fine di preservare la fiducia dei consumatori nei confronti della produzione biologica che, diversamente, potrebbe essere compromessa dalla diffusione di prodotti biologici contaminati seppur involontariamente;

**RITENUTO** opportunovedere una soglia di decertificazione, parametrata ai Livellii Massimi di Residuo previsti dal Reg. CE 396/2005, da applicarsi nei casi di contaminazione accidentale o tecnicamente inevitabile con antiparassitari, non autorizzati nella produzione biologica, di prodotti destinati ad essere immessi sul mercato come prodotti biologici;

**RAVVISATA** la necessità**,** al fine di evitare la presenza involontaria di prodotti e sostanze non autorizzati nella produzione biologica, stabilire condizioni minime per la gestione dell’indagine ufficiale in caso di sospetta non conformità dovuta alla presenza di una sostanza non ammessa riscontrata su qualunque matrice e in qualunque fase della produzione, preparazione e distribuzione, nonché per la determinazione dell’accidentalità o inevitabilità tecnica della contaminazione riscontrata;

**CONSIDERATO** che, con il decreto ministeriale del 12 ottobre 2023 n. 567753 si è ritenuto opportuno, nelle more dell’adozione del decreto legislativo di cui all’articolo 10 lettera d) della legge di delegazione n. 127 del 4 agosto 2022, fornire una definizione di presenza di una sostanza non ammessa ai sensi degli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) 2018/848 al fine di fornire indicazioni univoche ed uniformi agli operatori del settore;

**CONSIDERATO** che con il decreto ministeriale del 21 marzo 2024, n. 135905 recante la designazione, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, del laboratorio nazionale di riferimento nonché la definizione dei requisiti dei laboratori ufficiali che effettuano le prove di laboratorio nell’ambito dei controlli ufficiali effettuati dagli organismi di controllo, si è ritenuto opportuno armonizzare la regola decisionale utilizzata dai laboratori ufficiali che operano nell’ambito della verifica di conformità al regolamento (UE) 2018/848 volta a stabilire la conformità o meno di un campione analizzato;

**CONSIDERATO** quindiche il risultato analitico del laboratorio ufficiale che evidenzia la presenza quantificabile di una sostanza non ammessa sul campione analizzato corrisponde a quel risultato analitico per il quale il laboratorio ufficiale dichiara il campione “non conforme”;

**SENTITO** il tavolo tecnico sull’agricoltura biologica il XX XX 2024;

**Articolo 1**

**Campo di applicazione**

1. Il presente decreto fornisce indicazioni per la gestione, da parte degli organismi di controllo e degli operatori, dei casi di presenza di sostanza non ammessa nella produzione biologica e in particolare:
2. stabilisce le condizioni minime per la gestione dell’indagine ufficiale in caso di presenza di una sostanza non ammessa su qualunque matrice e in qualunque fase della produzione, preparazione e distribuzione;
3. fornisce agli operatori le indicazioni per gestire il sospetto di non conformità;
4. nei casi di accertata contaminazione involontaria, stabilisce le soglie massime di tolleranza di residuo di antiparassitario.

**Articolo 2**

**Definizioni**

1. Oltre alle definizioni previste dal regolamento (UE) 2018/848 e decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
2. regolamento: regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 *“relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio”;*
3. decreto legislativo: decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148 recante *“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari”.*
4. residuo di antiparassitario: così come definito all’articolo 3, lettera c) regolamento (CE) n. 396/2005;
5. LMR: Livello Massimo di Residuo, così come definito all’articolo 3, lettera d) regolamento (CE) n. 396/2005.

**Articolo 3**

**Azioni in caso di presenza di una sostanza non ammessa**

1. L’organismo di controllo è tenuto ad avviare una indagine ufficiale ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1 del Regolamento, volta a stabilire l’origine o la causa della presenza di una sostanza non ammessa, in tutti i casi in cui riceve:
	1. informazioni sulla presenza di una sostanza non ammessa da parte di un’autorità o di un organismo di controllo;
	2. informazioni da parte di un operatore, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento, che il sospetto di non conformità è stato comprovato o non può essere eliminato;
	3. il risultato del laboratorio ufficiale che ha stabilito che il campione non è conforme.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), l’organismo di controllo procede ad effettuare un campionamento ufficiale, ove possibile, qualora non abbia già acquisito agli atti gli esiti di un precedente campionamento ufficiale.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, paragrafi 1 e 3 del regolamento UE 2021/279, l’indagine ufficiale di cui al comma 1, deve tenere conto degli elementi di cui all’allegato 1 del presente decreto e giungere ad una conclusione in relazione all’integrità del prodotto biologico secondo quanto previsto dal presente articolo.
4. L’integrità del prodotto biologico è da ritenersi sempre compromessa, in caso di presenza di sostanze non ammesse, quando la fonte e la causa di tale presenza rientrano in uno dei seguenti casi:
	1. non sono individuate,
	2. sono riconducibili ad una non conformità grave o critica, anche non direttamente attribuibile all’operatore responsabile del prodotto campionato;
	3. il campione ufficiale analizzato è risultato non conforme per la presenza di più di un residuo di sostanza non ammessa.
5. L’integrità del prodotto biologico non è compromessa, in caso di presenza di sostanza non ammessa e in assenza di altre situazioni non conformi, quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
6. il campione ufficiale è risultato non conforme per la presenza di un solo residuo di sostanza non ammessa;
7. la fonte e la causa della presenza della sostanza non ammessa sono state chiaramente individuate e tale presenza è da considerarsi accidentale o tecnicamente inevitabile.
8. La presenza di una sostanza non ammessa è accidentale quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
9. è imprevedibile, dovuta a circostanze estranee all’operatore e inevitabile con le misure precauzionali adottate;
10. è possibile escludere, con ragionevole certezza, il ripetersi di tale evento.
11. La presenza di una sostanza non ammessa è tecnicamente inevitabile quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
12. è dovuta a circostanze estranee all’operatore
13. è formalmente riconosciuta come contaminazione ambientale o è riconosciuta l’impossibilità tecnica per l’operatore di adottare misure precauzionali per evitarla.
14. La presenza di una sostanza non ammessa è esclusa nei casi in cui ricorrano alternativamente le seguenti condizioni:
15. è accertato un falso positivo dell’analisi di laboratorio e/o la controversia ha stabilito un esito favorevole all’operatore ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo.
16. la presenza è da attribuire esclusivamente a fattori di concentrazione/trasformazione:
17. vi sono evidenze scientifiche che dimostrano che tale presenza è compatibile con la fisiologia della specie vegetale coltivata;
18. la controversia ha stabilito un esito favorevole all’operatore ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo.
19. Quando la presenza di una sostanza non ammessa compromette l’integrità del prodotto biologico, quest’ultimo non può essere utilizzato o commercializzato come prodotto biologico.
20. Quando la presenza di un una sostanza non ammessa non compromette l’integrità del prodotto biologico, quest’ultimo può essere utilizzato o commercializzato come prodotto biologico, salvo quanto previsto all’articolo 5.

**Articolo 4**

**Azioni in caso di campione conforme con presenza di tracce**

1. L’organismo di controllo tiene in considerazione l’esito del laboratorio ufficiale che segnala le tracce di più di una sostanza non ammessa ai fini della programmazione e dello svolgimento delle successive verifiche di conformità, anche agli effetti di quanto previsto nell’allegato 1 del presente decreto.

**Articolo 5**

**Soglia massima di residuo di antiparassitario**

* + 1. Un prodotto non può essere commercializzato come prodotto biologico, quando il residuo di antiparassitario riscontrato è:
			1. superiore a 0,010 mg/kg per valori di LMR inferiori o uguali a 10 mg/kg (LMR ≤ 10 mg/kg);
			2. uguale o superiore all’1% dell’LMR, per valori di LMR compresi tra 10 mg/kg e 100 mg/kg (10 mg/kg < LMR < 100 mg/kg);
			3. uguale o superiore a 1 mg/kg per valori di LMR superiori a 100 mg/kg (LMR 100 > mg/kg).
		2. Il comma 1 si applica ai prodotti che rientrano nell’allegato I del regolamento (CE) 396/2005 e s.m.i.
		3. Il valore di LMR da prendere in considerazione ai fini del calcolo del livello di residuo di cui al comma 1 è quello applicabile ai sensi della normativa unionale e nazionale vigente alla data dell’analisi di prima istanza.
		4. Nel caso di prodotto trasformato, ove la normativa unionale e nazionale non stabilisca un LMR specifico, ai fini di quanto previsto al comma 1, si applica l’LMR previsto per il prodotto di partenza tenendo conto della variazione del tenore di residuo conseguente alla trasformazione.
		5. Nel caso di prodotto composito, ove la normativa unionale e nazionale non stabilisca un LMR specifico, ai fini di quanto previsto al comma 1, si applica l’LMR previsto per i prodotti che lo compongono tenendo conto della variazione di tenore di residuo conseguente alla miscela.
		6. Il valore di LMR da prendere in considerazione ai fini del calcolo del livello di residuo di cui al comma 1 tiene conto di fattori specifici di concentrazione o di diluizione stabiliti dalla normativa unionale e nazionale.
		7. Trasformare e/o miscelare un prodotto biologico sul quale è stato riscontrato un residuo di antiparassitario superiore alla soglia stabilita al comma 1, con l’obiettivo di ridurre il livello finale del residuo, configura una non conformità per mancata adozione di misure precauzionali ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale 18 luglio 2024, n. 323651.

**Articolo 6**

**Autocontrollo ed eliminazione del sospetto di non conformità da parte dell’operatore in caso di** **presenza di una sostanza non ammessa**

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16, comma 4 del decreto legislativo e nel rispetto di quanto previsto all’articolo 5 del presente decreto, l’operatore, in autotutela, può eliminare il sospetto di non conformità anche quando, in una situazione analoga, l’organismo di controllo ha già accertato che l’integrità del prodotto biologico non è stata compromessa.
2. Le situazioni sono considerate analoghe quando ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:
	1. coinvolgono lo stesso operatore e la stessa unità di produzione,
	2. riguardano la stessa sostanza non ammessa,
	3. sono equivalenti tutte le altre condizioni in cui è avvenuto il campionamento ufficiale.

**Articolo 7**

**Clausola di salvaguardia**

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione, inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per la redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

**Articolo 8**

**Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. L’allegato costituisce parte integrante del presente decreto e può essere modificato, con decreto dipartimentale.
3. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2025.
4. Il decreto ministeriale del 13 gennaio 2011, n. 309 è abrogato.

**ALLEGATO 1**

**ELEMENTI MINIMI PER L’INDAGINE UFFICIALE VOLTA AD INDIVIDUARE L’ORIGINE E LA CAUSA DELLA PRESENZA, ANCHE IN TRACCE, DI UNA SOSTANZA NON AMMESSA**

L’indagine ufficiale volta ad individuare l’origine e la causa della presenza, anche in tracce, di una sostanza non ammessa, tiene conto, ove possibile e pertinente, dei seguenti elementi:

* 1. esiti della eventuale controversia
	2. contenuti del verbale di campionamento
	3. storicità della contaminazione riscontrata
	4. quantità di residuo
	5. principio attivo riscontrato in relazione alla produzione oggetto di indagine e alla matrice campionata
	6. epoca e condizioni del campionamento
	7. studi scientifici
	8. mezzi tecnici utilizzati dall’operatore
	9. registrazioni dell’operatore
	10. fattori di diluizione/concentrazione/trasformazione
	11. altre opportune evidenze raccolte in campo.